

= 3 =

Con la necessità di concedere anticipazioni agli assicurati deriva pure che le concessioni siano ampie, in guisa che, per esempio, per i contratti quinquennali scadenti al 31 Dicembre 1917, le anticipazioni possono rateare in soli due anni i disborsi. Perciò, potrebbe assumersi come criterio iniziale, per dar luogo ad un breve periodo di esperimento, che le anticipazioni si concedono fino a concorrenza della metà dei premi unici, e successivamente, per i contratti quinquennali in ispecie, potrebbe ampliarsi la concessione fino alla concorrenza dei premi unici.

Evidentemente l'Istituto, oltre il vantaggio suggerito della rateazione dei pagamenti, ricercherà anche la facilitazione delle operazioni dei pagamenti delle somme assicurate a scadenza, e questo potrà ottenersi se anche le operazioni di anticipazioni saranno effettuate con la massima semplicità.

In primo luogo sembra opportuno dare la forma di anticipazioni delle somme da pagarsi a scadenza, e non di veri prestiti rimborsabili, secondo le norme comuni. Le somme anticipate, in cifre tonde di decine di lire, sarebbero registrate sui conti individuali degli assicurati - già per tali esigenze preordinati nei tracciati dei moduli, a suo tempo, approvati - e solo a scadenza dei contratti, dalle somme da pagarsi agli assicurati sarebbero detratte le somme anticipate con gli interessi capitalizzati, in base a semplici operazioni eseguibili a mezzo di prontuarii. Per questa via le operazioni si limiterebbero a semplicissime registrazioni contabili.

In relazione alla norma fondamentale, che si assume col rendere non rimborsabili le anticipazioni, occorre esaminare se il tasso d'interesse debba essere stabilito costante per i periodi residuali dei

